

DETERMINAZIONE N. 9/DACU/2020

Modifiche al Modulo A e al Modulo RS di cui alla determinazione 1/DACU/2019 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

Visti:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, recante il "*Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale*", e s.m.i (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr, recante il "*Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*" e s.m.i. (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR;
- deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2019, 14/2020/R/COM;
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018-DACU;
- la determinazione 9 agosto 2018, 14/2018-DACU;
- la determinazione 21 novembre 2018, 16/2018-DACU;
- la determinazione 17 maggio 2019, 1/2019-DACU;

- la determinazione 22 gennaio 2020, 1/2020-DACU (di seguito: determinazione 1/2020.DACU);
- il documento per la consultazione 9 giugno 2020, 204/2020/R/COM (di seguito: DCO 204/2020/R/com).

Considerato che:

- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali attribuendo nuove competenze all'Autorità e prevedendo, tra l'altro, al comma 5, che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente e che l'Autorità definisca:
 - sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: SII);
 - le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
 - sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il SII e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGAt), al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste.

Considerato che:

- con il DCO 204/2020/R/com l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione al funzionamento del sistema di riconoscimento automatico dei bonus di cui al citato decreto-legge 124/19, con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- in particolare, nel predetto DCO sono esposti gli orientamenti dell'Autorità con riferimento:
 - a) alla definizione dei processi che consentono il passaggio dall'attuale sistema di riconoscimento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico, basato sulla presentazione di una apposita domanda di accesso da parte dei soggetti interessati, ad un sistema di riconoscimento automatico delle agevolazioni agli aventi diritto;
 - b) alla definizione dei flussi informativi tra l'INPS e il SII e, più in generale, dei flussi informativi tra i vari soggetti istituzionali e operatori della filiera, che sono

funzionali all'attribuzione automatica dei bonus agli aventi diritto e dei ruoli dei diversi soggetti nel sistema automatico di riconoscimento delle agevolazioni;

c) alla definizione delle modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni.

- nel nuovo sistema automatico di riconoscimento dei bonus, l'INPS trasmetterà periodicamente al Gestore del SII l'elenco dei nuclei familiari agevolabili, ossia che risultano essere in condizioni di vulnerabilità economica come definita dalla normativa di riferimento in materia di bonus (nuclei familiari che, sulla base delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate a partire dalla data di avvio del nuovo sistema automatico e attestate dall'INPS, risultano avere un ISEE in corso di validità entro la soglia di accesso ai bonus, oppure che risultano essere percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza);
- un numero elevato dei bonus attualmente in corso di erogazione, così come i bonus che saranno attivati con il sistema 'a domanda' nei prossimi mesi e sino alla data del passaggio al nuovo sistema di riconoscimento automatico, termineranno il relativo periodo di agevolazione nel 2021;
- pertanto, nella prima fase di attuazione del nuovo sistema automatico di riconoscimento dei bonus saranno inclusi sia nuclei familiari che precedentemente non avevano richiesto il bonus, sia i nuclei familiari già beneficiari di bonus e con agevolazione in corso di erogazione; che a questi ultimi, in presenza di una nuova DSU attestata da INPS e inviata al Gestore del SII, qualora siano verificate le condizioni di ammissione ai bonus previste dalla normativa e dalla regolazione di riferimento, dovrà essere garantita la continuità nell'erogazione dell'agevolazione e che, a tal fine, il Gestore del SII dovrà avere accesso ai dati inerenti i bonus di cui tali nuclei sono già beneficiari e che termineranno il relativo periodo di erogazione nel corso del 2021;
- le domande di accesso ai bonus che saranno ammesse dal sistema SGAtè negli ultimi mesi dell'anno 2020 non potranno essere successivamente prese in carico dalle imprese di distribuzione e dai gestori del servizio idrico integrato, venendo meno (con il passaggio al sistema di riconoscimento automatico delle agevolazioni) il rapporto tra tali soggetti e lo stesso sistema SGAtè e che, pertanto, è necessario che il Gestore del SII sia in grado di prendere in carico tali domande e di gestirle secondo i meccanismi previsti dal nuovo sistema.

Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare conseguentemente il Modulo A e il Modulo RS di cui alla determina 1/2020/DACU, con particolare riferimento all'inclusione della società Acquirente Unico S.p.a., in qualità di soggetto gestore del Sistema Informativo Integrato, tra i soggetti deputati al trattamento dei dati personali inseriti dai richiedenti l'accesso ai bonus nell'attuale sistema di gestione delle agevolazioni, al fine di garantire, in presenza delle condizioni di ammissione previste dalla normativa e dalla regolazione, la continuità nell'erogazione dell'agevolazione nel nuovo sistema automatico di riconoscimento, nonché la gestione delle domande di accesso ai bonus ammesse dal sistema SGAtè nei mesi precedenti il passaggio al nuovo sistema

DETERMINA

1. di approvare, le modifiche al Modulo A e al Modulo RS relative al consenso al trattamento dei dati personali per i motivi sopra esposti;
2. di sostituire, conseguentemente, il Modulo A e Modulo RS attualmente in uso con il Modulo A e il Modulo RS di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI), alla Cassa per i Servizi Economici e Ambientali (CSEA) e all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (ANEA);
4. di pubblicare i nuovi Moduli A e RS ed il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 2 ottobre 2020

Il Direttore
Roberto Malaman